



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot. (vedasi stampigliatura laterale) Area II-bis

Napoli, (data del protocollo)

Circolare n.42 /2019'El.

Ai Signori Sindaci, Commissari e componenti
delle Commissioni Straordinarie dei Comuni
dell'area metropolitana di Napoli

LORO SEDI

Oggetto: Albo dei presidenti di seggio. Cancellazioni e nuove iscrizioni.

Come è noto, l'art.1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che, presso la cancelleria di ogni Corte d'appello, sia tenuto periodicamente aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Le operazioni degli uffici elettorali di sezione costituiscono una fase del procedimento elettorale particolarmente delicata, per la complessità degli adempimenti richiesti (operazioni di voto, riscontro dei votanti, scrutinio, verbalizzazione dei voti espressi) e per l'inevitabile ricaduta che eventuali errori o inesattezze possono avere sulla proclamazione dei risultati.

Al riguardo, con circolare n.37/2019 dell'11 novembre u.s., il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha evidenziato che, in sede di aggiornamento del predetto albo, anche a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali della primavera scorsa e in vista delle prossime consultazioni elettorali regionali ed amministrative, è essenziale mantenere l'iscrizione esclusivamente di coloro che siano risultati idonei a espletare tale funzione, depennando, viceversa, i nominativi di coloro che siano incorsi in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n.53, con particolare riferimento ai motivi di cui alla lettera e), cioè a gravi inadempienze che hanno determinato impedimenti, errori o ritardi nel completamento delle operazioni di scrutinio, anche a causa della inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.

Pertanto, pur nel rispetto delle autonome determinazioni degli Organi giudiziari competenti all'adozione dei provvedimenti di tenuta del predetto albo, si raccomanda alle SS.LL., ove non vi abbiano già provveduto, di segnalare puntualmente alla cancelleria della Corte d'appello, in ottemperanza alle disposizioni di legge, tutti i nominativi dei Presidenti di seggio da depennare dall'albo per le cause contemplate dal citato art. 1, comma 4, della legge n. 53/90.

Inoltre, per le nuove iscrizioni nel medesimo albo, appare necessario indicare alla cancelleria della Corte d'appello i nominativi di cittadini che, dalle informazioni in possesso delle SS.LL., risultino in grado di ricoprire il relativo incarico, per avere già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente, scrutatore o segretario di seggio o per essersi distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità ed equilibrio.

Quanto sopra, nell'ottica di assicurare la regolarità delle future consultazioni elettorali e referendarie, in previsione delle quali si confida nella fattiva collaborazione da parte delle SS.LL.

IL PREFETTO
(Pagano)